




**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri**



**La gestione dei rifiuti
prodotti nelle attività
lavorative**

**La gestione
amministrativa**

Roma 27 settembre 2018

Dr Pasquale Montemurro - Consulente ADR

Codice Ambientale

**D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (G.U. del 14 aprile 2006)
entrato in vigore 29 aprile 2006**

Negli anni successivi subisce diverse modifiche ed integrazioni, in particolare:

D.Lgs. 205 del 2010 recepisce la direttiva europea 2008/98/CE

Molti dei principi contenuti nel decreto hanno necessità di provvedimenti attuativi.

Codice Ambientale

Nella prima parte del 2013, 3 sono i decreti legge che nel periodo gennaio febbraio 2012 apportano al D.Lgs 152/06 (CODICE AMBIENTALE), nella sua parte IV, modifiche puntuali, di carattere emergenziale:

DL 24 gennaio 2012, n. 1 - (LIBERALIZZAZIONE)

entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione
viene convertito e modificato con la legge n 27 del marzo 2012

DL 25 gennaio 2012, n. 2 - (AMBIENTE)

entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione
viene convertito e modificato con la legge n 28 del marzo 2012

DL 9 febbraio 2012, n. 5 - (SEMPLIFICAZIONE)

entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione
viene convertito e modificato con la legge n 35 dell'aprile 2012

Codice Ambientale

Decreto 20 marzo 2013

TERMINI DI RIAVVIO PROGRESSIVO DEL SISTRI solo per i rifiuti pericolosi

successivamente modificato dal

DL 31 agosto 2013, n 101

(razionalizzazioni delle pubbliche amministrazioni)

NUOVA DISCIPLINA DI OPERATIVITA' DEL SISTRI

convertito in legge con modifiche il 31/10/2013 (legge n°125)

Codice Ambientale - D.lgs. 152/2006

PRINCIPI GENERALI

Precauzione
Prevenzione
Sostenibilità
Responsabilizzazione

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

PRIORITA' NELLA GESTIONE

Prevenzione
Preparazione per il riutilizzo
Riciclaggio
Recupero (compresa energia)
Smaltimento

SANZIONI / REATI

DEFINIZIONI

Rifiuto
Rifiuto pericoloso
Sottoprodotto
Rifiuto che cessa di essere tale
Produttore
Detentore
Gestione
Raccolta
Raccolta differenziata
Recupero
Smaltimento
Deposito temporaneo
Centro Comunale di raccolta
Intermediario
Commerciante
.....

ESCLUSIONI

dal campo di applicazione
dei rifiuti

CLASSIFICAZIONE

Urbani – Speciali
(Pericolosi / Non pericolosi)
ASSIMILABILI URBANI

Tracciabilità dei rifiuti

- SISTRI
- Registro di carico e scarico
- Formulari

Iscrizione Albo Gestori Ambientali

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONI

ORDINARIA
SEMPLIFICATA

Classificazione rifiuti

Art. 184 D.lgs 152/2006

I rifiuti sono classificati:

❖ secondo l'origine in:

- rifiuti urbani
- rifiuti speciali

❖ secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- rifiuti non pericolosi
- rifiuti pericolosi

Classificazione rifiuti

Rifiuti urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati sopra, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Classificazione rifiuti

Rifiuti speciali

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restante quanto disposto dall'articolo 184bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero/smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti acque, depurazione acque reflue e abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie.

art. 2135 C.c: definizione di imprenditore agricolo, è tale chi esercita una fra le seguenti attività: coltivazione fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse

Assimilazione rifiuti urbani

Ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/2006
è Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

Ai sensi dell'articolo 198, comma 2 D.lgs 152/2006
sono i COMUNI
che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

Attribuzione dei codici CER /1

Stato dell'arte della normativa europea e nazionale in materia di classificazione rifiuti

- Legge 116/2014

normativa italiana

- Decisione 2014/955 UE
- Regolamento UE 1357/2014

norme europee

Legge 116/2014: la premessa al CER

In Sostanza sono 3 i punti chiave:

1. Viene confermata come prima cosa, la totale responsabilità della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, a carico esclusivo del Produttore. (era già prevista anche prima, ma non era dichiarato così esplicitamente).
2. Viene indicato in modo univoco il processo da utilizzare per l'attribuzione del codice CER.
3. Viene messa in evidenza l'obbligatorietà della classificazione del rifiuto prima di essere allontanato dal luogo di produzione.

Attribuzione dei codici CER /1

Legge 116/2014: la premessa al CER

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal **produttore** assegnando ad essi il competente codice CER
2. Se un rifiuto è classificato con codice **CER pericoloso 'assoluto'**, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.
3. Se un rifiuto è classificato con codice **CER non pericoloso 'assoluto'**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto è classificato con codici **CER 'speculari'**, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le **proprietà** di pericolo.

Per i codici a specchio?

a) Individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- La scheda informativa del produttore;
- La conoscenza del processo chimico;
- Il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) Determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- La normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- Le fonti informative europee ed internazionali;
- La scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) Stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.


CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI C.E.R.)

Il **Catalogo Europeo dei Rifiuti** è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti, oggetto di periodica revisione. Il CER contiene tutte le tipologie di rifiuti, urbani, speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Ogni rifiuto compreso nell'elenco è classificato con un codice numerico a 6 cifre (codice C.E.R.):

- Le prime due cifre** individuano le categorie industriali o i tipi di attività che hanno generato i rifiuti (classe)
- Le seconde due cifre** individuano i singoli processi all'interno delle categorie industriali o attività che hanno generato il rifiuto (sottoclasse)
- Le ultime due cifre** individuano la singola tipologia del rifiuto generato i rifiuti pericolosi sono individuati da un asterisco*.

Attribuzione dei codici CER

La classificazione per **ORIGINE**



L'utilizzo dei **criteri** per la **classificazione di sostanze e miscele pericolosi** (Reg. 1272/2008) →

Attribuzione dei codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

La procedura per la corretta attribuzione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell' allegato D Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Tale procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Attribuzione codici CER/2

Per la corretta individuazione del codice CER da attribuire al rifiuto, il **PRODUTTORE** deve quindi:

- identificare il **processo produttivo** che ha originato il rifiuto consultando i capitoli da **01 a 12** o da **17 a 20**.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).


- ricercare tra i sottocapitoli quello indicante la propria **attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).

Attribuzione codici CER/3

Inoltre

- ❑ se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
- ❑ se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
- ❑ se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice **'99'** preceduto dalle **quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sottocapitolo relativo all'attività.**
- ❑ Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha **carattere residuale.**

Attribuzione codici CER/4



Attribuzione codici CER/4

Rifiuti tipici dell'attività edile a titolo esemplificativo

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle

.....

1702 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04* legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose

.....

Analisi: obblighi e scadenze

Campionamenti ed analisi sono previsti dall'art. 8 del D.M. 05.02.1998.

L'articolo specifica anche le modalità esecutive delle stesse.

La periodicità delle verifiche analitiche sono indicate sempre allo stesso art. 8, si prevede infatti che queste "devono essere effettuate ad ogni inizio d'attività e, successivamente, ogni 2 anni e, comunque, ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti".

D.M. 05.02.1998 - decreto che stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi

Analisi: obblighi e scadenze

Campionamento

La corretta esecuzione del campionamento è fondamentale per garantire la rappresentatività del campione nonché per la corretta conduzione delle prove e degli accertamenti analitici. Pertanto, è necessario che al campionamento attenda personale qualificato alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, terzo, rispetto al produttore del rifiuto o del recuperatore di esso.

Certificati analitici

I certificati analitici e di prova devono indicare chiaramente le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le determinazioni, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato al rifiuto che rappresenta.

Analisi: obblighi e scadenze

Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del CER) del rifiuto, in base alle normative vigenti (direttiva MinAmbiente 9 aprile 2002, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi,
- D.lgs 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti,
- Dm 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica,
- Dm 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- Dlgs. 65/2003 (relativo ai preparati pericolosi) limiti di concentrazione
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: il produttore del rifiuto, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

Analisi: obblighi e scadenze

Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere del produttore, il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

Deposito temporaneo

Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs 152/2006

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

testo modificato DL 9/02/2012 e confermato dalla L 35/2012

Raccolta: l'operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Condizioni per il Deposito Temporaneo

Rifiuti
pericolosi

Rifiuti
non
pericolosi

Con cadenza almeno trimestrale

o

*Quando il deposito raggiunge i 30 mc
di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi*

In ogni caso, il Deposito Temporaneo non può mai superare l'anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.

Condizioni per il Deposito Temporaneo

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche

**Rifiuti
pericolosi**

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

**Rifiuti
Sanitari**

Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore. (art. 8 DPR 254/2003).

Divieto di MISCELAZIONE rifiuti pericolosi

Art. 187 D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga a quanto sopra indicato, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non abbiano la stessa caratteristica di pericolosità, può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211, in particolare:

- ▣ rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- ▣ miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- ▣ sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn).

TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Art. 188-bis D.lgs 152/2006

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, infatti l'articolo cita:

1. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.
2. A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:
 - a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 14-bis del DL n° 78 del 1/7/2009, convertito, con modificazioni, dalla L n° 102 del 3/8/09 e dal DM del 17/12/09;
oppure
 - b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

SISTRI *Art. 188-ter d.lgs 152/2006 (ripristinato)*

1. Sono tenuti ad aderire al Sistri di cui all'art. 188-bis, c2, lettera a):
 - i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
 - gli Enti o le Imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo Professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale,
 - o i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi (trasporto intermodale) in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o del soggetto che effettua il successivo trasporto,
 - gli Enti o le Imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi,
 - i nuovi produttori di rifiuti pericolosi.
2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-bis, c2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori, gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
L'adesione deve essere espressamente comunicata al SISTRI secondo la modulistica disponibile sul sito del SISTRI.

SISTRI *DI del 31 agosto 2013 n° 101 - inizio operatività*

Il 1° settembre 2013 quindi entra in vigore il **DI del 31 agosto 2013 n° 101**, che ha fissato il termine iniziale di operatività del Sistri:

- al 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compreso trasporto intermodale e trasportatori esteri o enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
- al 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, nonché per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

SISTRI Tracciabilità dei rifiuti (art.188-bis Dlgs 152/2006 e s.m.i.)

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire:

- a) nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**Sistri**),
- b) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

Il soggetto che aderisce a (**Sistri**), non è tenuto ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta:

dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché
dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193.

Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione Sistri.

SISTRI *Tracciabilità dei rifiuti*

Alcune indicazioni presenti nell'art.188-bis Dlgs 152/2006 e s.m.i., ai c.:

9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere individuate modalità semplificate per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-bis, c2, lettera a).
10. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Definizioni presente nell'art.183 Dlgs 152/2006 e s.m.i., al comma1:

- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

SISTRI Tracciabilità dei rifiuti (documentazione)

Il registro cronologico e le schede di movimentazione Sistri:

- * sono resi disponibili all'autorità di controllo quando ne faccia richiesta,
- * sono conservate in formato elettronico da Parte del soggetto obbligato per almeno 3 anni dalla data di registrazione e di movimentazione dei rifiuti,
- * unica eccezione riguarda le discariche per le operazioni di smaltimento.

In questo caso i documenti devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Inoltre, per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica.

IMPORTANTE

La legge 125 del 30 ottobre 2013 prevede che:

nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli art.:188, 189, 190 e 193 del D.Lgs.152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal DL 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs.152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.

La sospensione delle sanzioni SISTRI, rinnovata annualmente, è attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2017

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi /1

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 190

D.Lgs. n. 4 del gennaio 2008

D.Lgs. n. 205 del dicembre 2010

D.M. 1 aprile 1998, n. 148* Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D. Lgs. n. 22/97

Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98* Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi /2

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (articolo 8, c. 3) Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e Comunitaria 2005 Legge 25 gennaio 2006, n.29

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (articolo 4) Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (articolo 9) Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)

*Ai sensi del comma 7 dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, le disposizioni di tali norme restano in vigore fino all'adozione del decreto del Ministero dell'Ambiente contenente la disciplina di carattere nazionale sul registro

Il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209, come modificato dal **Dlgs 23 febbraio 2006 n. 149** relativo ai "veicoli fuori uso"

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi/ approfondimenti

Art. 190 , comma 6, D.lgs 152/2006

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

Sempre valido il Registro conforme al **D.M. 148 del 1 aprile 1998** modelli A e B e la **CIRCOLARE 4 agosto 1998**, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

- registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (**modello A**);
- registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (**modello B**).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Riferimenti Normativi/ vidimazione

Il D.Lgs. n. 4/08 modifica l'art. 190 comma 6, infatti

I registri di carico e scarico sono numerati e vidimati, in via esclusiva, dalle Camere di Commercio territorialmente competente in relazione a:

- Sede legale
- Unità locale

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Soggetti obbligati /1

Gestione dei rifiuti

- ✓ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- ✓ commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- ✓ chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- ✓ consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto (art. 190, c. 8);
- ✓ gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (come indicato art. 110 c.7 D.Lgs.152/2006).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Soggetti obbligati /2

Produzione di rifiuti pericolosi

- ✓ *imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;*
- ✓ *imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000;*

Produzione di rifiuti non pericolosi

- ❖ *imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali;*
- ❖ *imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali, senza più nessun esonero in relazione al numero di dipendenti;*
- ❖ *imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.*

Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti

gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Soggetti esclusi

Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:

attività agricole e agro-industriali

attività di demolizione, costruzione e scavo

attività commerciali

attività di servizio

attività sanitarie

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, c 8.

Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Caso particolare:

“(modifica introdotta DL n° 201 del 6/12/2011 art. 40)”

Art. 190 , comma 6, D.lgs 152/2006 nella precedente formulazione (prima dell'avvio di SISTRI)

Sono esclusi:

i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (Cer 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 kg al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il MUD, di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **si intendono assolti**, anche ai fini del trasporto in conto proprio, **attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto.**

I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del D.lgs. n. 152 del 2006.

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Caso particolare:
“produttori di oli minerali usati”

L'articolo 264, comma 1, lettera o), del D.Lgs 152/2006, abroga l'articolo 8 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 95 (contenente la disciplina sull'eliminazione degli oli minerali usati) che prevedeva l'obbligo di tenuta di un apposito registro per i produttori, detentori, raccoglitori o eliminatori di oli usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui.

Ovviamente ora non si parlerà di registro di carico e scarico rifiuti poiché il rifiuto in questione è pericoloso quindi il soggetto produttore è sottoposto alla disciplina SISTRI.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Modalità di gestione / 1

Il registro di carico e scarico deve :

- ❖ essere vidimato in via esclusiva dalla Camera di Commercio competente
- ❖ essere tenuto presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione
- ❖ essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi
- ❖ essere conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
- ❖ recare l'indicazione della quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Modalità di gestione / 2

Le annotazioni, per i soggetti che hanno l'obbligo del registro di carico e scarico o che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, vanno effettuate con la seguente frequenza:

- per i **produttori** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
- per i **commercianti e gli intermediari e i Consorzi** almeno entro almeno 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
- per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Modalità di gestione / 3

I produttori di rifiuti speciali non pericolosi, che conferiscano tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico

così come si riscontra nell'art. 190 comma 1 del D.Lgs.152/2006 comma 1:

□ Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Modalità di gestione / 4:

Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98

TRASPORTO SENZA STOCCAGGIO INTERMEDIO

Nel caso in cui il trasporto non preveda uno stoccaggio intermedio (cioè quando i rifiuti presi in carico dal trasportatore vengono direttamente consegnati ad uno smaltitore/recuperatore terzo) può essere effettuata un'unica registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati, annotando nel registro le date di inizio e di fine trasporto

PIU' ATTIVITA' E NUMERO DI REGISTRI

I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività (indicate al punto 2 dell'allegato A-1 al D.M. 148/1998) barrando le caselle corrispondenti alle attività svolte; nei casi di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico

RACCOLTA DELLA STESSA TIPOLOGIA DI RIFIUTO (MICRORACCOLTA)

In caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati dal medesimo codice CER da parte di un unico raccoglitore/trasportatore presso più produttori/detentori, il raccoglitore/trasportatore deve effettuare un'unica annotazione sul proprio registro, tale annotazione unica deve però riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Modalità di gestione / 5: impianti di trattamento di RAEE

Il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla gestione dei RAEE, all'**art. 9, c. 3**, prevede che i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE debbano annotare su apposita sezione del registro di carico e scarico, suddivisa nelle categorie di cui all'**all. 1A del medesimo D.Lgs. 151/2005**, il peso dei RAEE in entrata, nonché il peso dei loro componenti, dei loro materiali e delle loro sostanze in uscita.

I titolari degli impianti di recupero e riciclaggio dei RAEE dovranno annotare nella citata sezione :

- in entrata, il peso dei RAEE, nonché dei loro componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze;
- in uscita le quantità effettivamente recuperate.

Tale nuovo registro non è ancora operativo mancando l'apposita sezione del registro di carico e scarico.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Luoghi di tenuta /1

Produttori e gestori di rifiuti non pericolosi

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti

Soggetti la cui produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le 10 tonnellate possono, in alternativa al punto precedente, adempiere all'obbligo di tenuta del registro

presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (queste devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; i soggetti che decidono di sfruttare questa opzione devono però mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi).

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Luoghi di tenuta /2

Produttori di rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura sia da terzi) art. 230 comma 1

- presso la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
oppure
- presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,
oppure
- presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. In tal caso (art. 230 comma 2) la valutazione tecnica è eseguita non oltre i 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Inoltre la documentazione relativa a tale valutazione va conservata per 5 anni unitamente ai registri di carico e scarico.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Luoghi di tenuta /3

I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. art. 230 comma 1-bis.

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'art. 212, c5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. art. 230 comma 5.

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. art. 266 comma 4.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Modalità di tenuta / 1a Tenuta dei registri con modalità informatiche

L'equiparazione delle modalità di tenuta e gestione dei registri di carico e scarico a quelle fissate dalla normativa sui registri IVA e la possibilità di utilizzare carta formato A4, definite dall'articolo 190 comma 6 del D.Lgs.152/2006, determinano significative conseguenze sulle regole di conservazione e stampa dei registri di carico e scarico tenuti con modalità informatiche.

Con i sistemi computerizzati, normalmente le scritture vengono memorizzate sul computer e successivamente stampate su carta. Esse pertanto acquisiscono il carattere della definitività e della immodificabilità soltanto quando vengono trasferiti sul supporto cartaceo.

Sul supporto cartaceo vengono infine conservate.

Dobbiamo pertanto distinguere le seguenti fasi :

- la memorizzazione dei dati sul computer,
- la stampa su carta che ne certifica la definitività,
- l'archiviazione del cartaceo che ne accerti la leggibilità ed immodificabilità fino al termine del periodo di prescrizione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Modalità di tenuta / 1b Tenuta dei registri con modalità informatiche

Le regole dettate in materia di conservazione sostitutiva delle scritture contabili (D.P.R. n. 445/2000 e regole tecniche stabilite dalla **Deliberazione CNIPA del 19/02/2004, n. 11**) permettono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto (DVD, CD, dischi ottici, etc...) che di memorizzare direttamente il documento informatico contenenti le scritture contabili, purché:

- rispetti le disposizioni del codice civile in materia di **numerazione progressiva** delle pagine e ordine cronologico (art. 2215 cod. civ.) e in materia di "ordinata" tenuta della contabilità (art. 2219 cod. civ.)
- sia predisposto in modo da garantire la **sua inalterabilità**
- sia predisposto in modo da garantire **l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento** e sarà pertanto necessaria la "firma elettronica qualificata" o la "firma digitale"
- il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un **"riferimento temporale"** (contenente la data e l'ora di formazione del documento stesso)
- l'adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l'anno, al momento della redazione del bilancio d'esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 cod. civ.)
- sia garantita la leggibilità del documento o dei documenti e la possibilità di stamparli, qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Modalità di tenuta / 1c

Tenuta dei registri con modalità informatiche

In caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro: mentre l'alterazione o modifica di quanto annotato sul registro cartaceo risulterebbe evidente dal documento stesso, la variazione delle informazioni inserite nel computer potrebbe invece essere attuata senza lasciare tracce della correzione apportata.

Proprio per far fronte a questi inconvenienti, il D.M. 148/1998, pur legittimando il ricorso a questa modalità di tenuta dei registri, imponeva la stampa su carta a modulo continuo, nel rispetto della frequenza stabilita per le annotazioni, in modo tale da evitare la modifica delle informazioni riferite a singole movimentazioni di rifiuti.

L'impresa che tiene il registro con modalità informatiche sembra avere le seguenti alternative:

- se il registro informatico **è tenuto con le nuove modalità informatiche**, la sua conservazione potrà essere solo informatica;
- se invece il registro informatico, seppure tenuto con il computer, **non risponde alle nuove modalità informatiche** deve essere obbligatoriamente stampato secondo le cadenze imposte dall'articolo 190, c1, per i diversi operatori e, comunque, in sede di verifica da parte degli organi di controllo.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Sanzioni (art. 258)/1: Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

1. I soggetti di cui all'art. 190, c1, che non abbiano aderito a SISTRI di cui all'art. 188-bis, c2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità dovute, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al c2 e c1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Sanzioni

(art. 258)/2: Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Sanzioni /3:

Nell'ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuti prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o incompleta, contenute nello stesso registro.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO Sanzioni /6:

Nell'ipotesi che il registri di carico e scarico e i formulari siano gestiti dal dipendente su chi ricade la responsabilità nell'ipotesi di gestione non corretta.

Un dipendente addetto alla compilazione e tenuta dei registri e i formulari:

- se validamente delegato sarà chiamato a rispondere dell'illecito penale (art. 258 D.Lgs 252/2006 e 438 cp) per corretta gestione delle scritture ambientali. La responsabilità potrà essere contestata come concorrente con quella dell'amministratore, solo nel caso sia ravvisabile una carenza di vigilanza e solo se la delega era mancante di uno dei suoi elementi (PER ES. IL SOGGETTO NON ERA IN GRADO DI ASSolvere AL SUA FUNZIONE).
- se non delegato sarà in primo luogo l'amministratore ad essere indagato per il reato in questione, concorrendo solo in via eventuale il dipendente.

Va comunque considerato che nell'irrogazione della sanzione la PA (la provincia) ha ampia discrezionalità sui limiti con cui tener conto della delega anche efficacemente posta in essere.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Attività di produzione e gestione - FRONTESPIZIO (All.A)

Rifiuti - A - 1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

1. DITTA: ROSSI & C

Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

Codice Fiscale: 01234567897

Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE	[X]	
RECUPERO	[]	codice:
SMALTIMENTO	[]	codice:
TRASPORTO	[]	
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	[]	

3. TIPO DI ATTIVITA':

4. REGISTRAZIONE: N. Del e N. Del

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

1 - Solido pulverulento	[]
2 - Solido non pulverulento	[]
3 - Fangoso palabile	[]
4 - Liquido	[]

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO

H01 esplosivo	[]
H02 comburente	[]
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	[]
H03B infiammabile	[]
H04 irritante	[]
H05 nocivo	[]
H06 tossico (incluso molto tossico)	[]
H07 cancerogeno	[]
H08 corrosivo	[]
H09 infetto	[]
H10 teratogeno	[]
H11 mutageno	[]
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	[]
H13 sorgente di sostanze pericolose	[]
H14 ecotossico	[]

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Attività di produzione e gestione - MODELLO (All.A)

<p> Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> del n Formulario n del Rif.operazioni di carico n </p>	<p> Caratteristiche del rifiuto a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: () smaltimento cod () recupero cod </p>	<p> Quantità Kg Litri Metri cubi </p>	<p> Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Sede C.F. Iscrizione Albo n. </p>	<p>Annotazioni</p>
---	--	---	---	---------------------------

Caratteristiche del rifiuto C.E.R. 15.01.01 Descrizione Imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di Edizione Stato fisico Solido non pulverulento Classi di pericolosità Rifiuto destinato a Altimento [] Supero [x] R05	Quantità kg 670,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Caratteristiche del rifiuto C.E.R. 15.01.01 Descrizione Imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di Edizione Stato fisico Solido non pulverulento Classi di pericolosità Rifiuto destinato a Altimento [] Supero [x] R05	Quantità kg 300,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Caratteristiche del rifiuto C.E.R. 15.01.01 Descrizione Imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di Edizione Stato fisico Solido non pulverulento Classi di pericolosità Rifiuto destinato a Altimento [] Supero [x] R05	Quantità kg 970,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

[] [x] 007 io 007 ni o	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D09 Recupero []	Quantità kg 8.000,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
[] [x] 007 io 007 ni o	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero []	Quantità kg 800,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
[x] [] 007 io 007 ni o	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 12.03.01* b)Descrizione soluzioni acquose di lavaggio c)Stato fisico 1 - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [x] D09 Recupero []	Quantità kg 8.800,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

[x] [x] 07 io 07 ni o	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.02 b)Descrizione imballaggi in plastica c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R13	Quantità kg 1.500,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
---	--	---	---	-------------

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Riferimenti normativi

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 193) recante "Norme in materia ambientale"

D.M. 1 aprile 1998, n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98
Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modello e requisiti

- i formulari devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli uffici regionali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti
- la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario
- La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria
- In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del formulario si applica il DM 145 del 1998
- i formulari devono essere predisposti esclusivamente dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze dati identificativi della tipografia e gli estremi della sua autorizzazione devono essere indicati su ciascun formulario.
- i formulari devono essere numerati progressivamente, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Soggetti obbligati ed esclusioni

Gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi, che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art.188-bis, c2, lettera a)

devono, durante la fase di trasporto, accompagnare i rifiuti con un formulario di identificazione.

Le disposizioni precedenti non si applicano:

- nè al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico,
- né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30kg o di 30 l,
- né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, c 1, lettera mm).

IMPORTANTE □ Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 30kg o di 30 l al giorno e, comunque, i 100 KG O 100 l l'anno

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Soggetti obbligati ed esclusioni

il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5 ha introdotto nel D.lgs 152 /2006 l'art. 193 comma 9-bis:

la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km, non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modalità di gestione /1

- Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco, dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto
- Gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto
- Il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla suddetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modalità di gestione /2

- Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore / detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.
- Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore / detentore, e le altre tre (controfirmate e datate in arrivo dal destinatario) sono acquisite: una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore.
- Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modalità di

gestione: trasporto misto / 1 Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98

Qualora, per esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori e dei diversi mezzi autorizzati, il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nello spazio "Annotazioni".

In caso di trasporto misto (gomma/ferrovia, gomma/nave), bisogna specificare nello spazio "Annotazioni" la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. Poiché in tali casi, essendo i soggetti coinvolti nella movimentazione in numero superiore a tre (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le quattro copie del formulario risultano insufficienti, potranno essere conservate fotocopie del formulario dai soggetti coinvolti, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.

Pertanto a conclusione del trasporto gli originali dovranno restare:

- a) due al produttore/detentore
- b) uno al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale
- c) uno al destinatario finale

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modalità di

gestione: trasporto misto / 2 Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98

In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, nel quale indicherà nello spazio riservato al produttore/detentore la propria ragione sociale e, nello spazio "Annotazioni" il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario nello spazio "Annotazioni" dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovranno essere restituite le quarte copie di entrambi i formulari.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO Modalità di gestione: trasporto misto / 3

Circolare 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98

CAMBIO DESTINO

Qualora il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, in quanto questo è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso, il nuovo destinatario e i motivi della variazione devono essere riportati nello spazio "Annotazioni" del formulario.

VARIAZIONI DI PESO

Nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, si possano verificare delle variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità in partenza e quelle riscontrate a destinazione, alla voce "Quantità" (punto 6 del formulario), dovrà essere contrassegnata anche la casella "Peso da verificarsi a destino", prima della partenza.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Responsabilità

La corretta gestione del formulario è inoltre collegata all'esclusione di responsabilità del detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento (D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3).

La responsabilità del detentore relativa ad attività successive al conferimento di rifiuti a terzi cessa in caso di:

- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere) dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

La responsabilità viene altresì a cessare nel caso in cui il mittente del rifiuto (detentore), non avendo ricevuto la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza di tale termine, provveda a dare comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Equipollenza Scheda di trasporto (nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 settembre 2009 3/3)

Il formulario è documento equipollente alla scheda di trasporto, a norma dell'articolo 7-bis del D.lgs 286/2005 e s.m.i e dell'articolo 3 del DM 554/2009

Tutti i documenti equipollenti debbono comunque contenere il **Contenuto minimo obbligatorio** della **SCHEDA di TRASPORTO**

- i dati relativi al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce;
- I dati relativi alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Nel formulario la figura del produttore/detentore coincide (molto spesso) con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.

Ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al decreto legislativo 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce (nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 settembre 2009)

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Sono stati razionalizzati alcuni obblighi che si sovrapponevano in materia di documenti per il trasporto di rifiuti non pericolosi:

- per import/export obbligatorio solo modello dettato dal Regolamento CE
- per trasporto materiali animali regolamento 1774/2002 sarà sufficiente il documento commerciale previsto
- per trasporto fanghi ex D.Lgs. 99/92 , solo formulario, indicando nello spazio "annotazioni" le informazioni non previste nel modello formulario, quali:

fisico,	Processo di stabilizzazione adottato,	Stato
	Aerobico si - no,	
no,	Disidratato (% SS),	Anaerobico si -
	Essiccato (% SS),	
	Fisico (quale),	Liquido (% SS),
	Chimico (quale),	
	Ultima analisi (allegare copia) effettuata il	______

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Microraccolta di rifiuti

Microraccolta di rifiuti non pericolosi: è la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo e deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile.

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato, a cura del trasportatore, il percorso realmente effettuato.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Soste e movimentazioni

- **Movimentazione rifiuti:** se essa avviene esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto.
- **Soste tecniche nel trasporto:** la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio, alle seguenti condizioni:
 - siano dettate da esigenze di trasporto
 - non superino le 48 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Sanzioni

- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto
- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modelli / 1

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)		Serie e Numero: del / /
		Numero registro:
<p>(1) Produttore/Detentore:</p> <p>Unità locale</p> <p>C.fisc: N.Aut/Albo: del / /</p> <p>(2) Destinatario:</p> <p>Unità locale</p> <p>C.fisc: N.Aut/Albo: del / /</p> <p>(3) Trasportatore del rifiuto:</p> <p>Unità locale</p> <p>C.fisc: N.Aut/Albo: del / /</p> <p>Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di</p> <p>.....</p> <p>Annotazioni</p>		
<p>(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione</p> <div style="text-align: right;"> Codice Europeo: / Stato fisico: (1) (2) (3) (4) Caratteristiche di pericolo: N. Colli/contenitori: </div>		

FORMULARIO PER IL TRASPORTO

Modelli / 2

(5) **Rifiuto destinato a:** (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) **Quantità:** (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

(5) **Rifiuto destinato a:** (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) **Quantità:** (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

(5) **Rifiuto destinato a:** (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) **Quantità:** (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

(5) **Rifiuto destinato a:** (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) **Quantità:** (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

(5) **Rifiuto destinato a:** (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) **Quantità:** (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

(5) **Rifiuto destinato a:** (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) **Quantità:** (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

9) Firme:

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE *.....*

FIRMA DEL TRASPORTATORE: *.....*

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:

..... Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del /.... /.....

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

(11) - Riservato al destinatario

Si dichiara che il carico e' stato:

(-) accettato per intero

(-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

.....

Data FIRMA DEL DESTINATARIO *.....*

2 Destinataro

Denominazione o Ragione sociale

RECUPERO SPA

Luogo di Destinazione

VIA LECCO, 1 TORINO (TO)

Codice Fiscale 88776655446

Numero Autorizzazione / Albo XXX12

del 05/05/2005

3 Trasportatore

Denominazione o Ragione sociale

TRASPORTI SRL

Indirizzo

VIA GIOTTO, 1 PADOVA (PD)

Codice Fiscale 12345670009

Numero Autorizzazione / Albo 22222

del 02/01/2005

Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [] di

Annotazioni**4 Caratteristiche del Rifiuto**

Denominazione / Descrizione del rifiuto imballaggi in carta e cartone - cartoni provenienti da imballaggi di spedizione

CODICE EUROPEO RIFIUTI

15.01.01

STATO FISICO

2 Solido non pulverulento

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

N.COLLI/CONTENITORI

4

5 Destinazione del Rifiuto

[x] Recupero [] Smaltimento R05

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 Quantità

[x] Kg. 970

Lordo 2.000,000

[] Litri

Tara 1,000

[x] Peso da verificarsi a destino

7 Percorso**8 Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID**[SI] [~~NO~~]**9 Firma**

Firma del Produttore / Detentore

Firma del Trasportatore

10 Modalità e Mezzo di Trasporto

Targa automezzo AA123CC

Targa rimorchio

Cognome e Nome Conducente FRANCO BARTOLI

Data e Ora Inizio Trasporto 18/05/2007 18.00.00

2 Destinataro

Denominazione o Ragione sociale
TECNOLOGIA R.
Luogo di Destinazione
VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN)
Codice Fiscale 11895830187

Numero Autorizzazione / Albo ABC

del 15/05/2006

3 Trasportatore

Denominazione o Ragione sociale
GEST-ECO S.A.S.
Indirizzo
VIA BOTTE, 16 VERONA (VR)
Codice Fiscale 11741870239
Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [] di

Numero Autorizzazione / Albo VE1111/O

del 05/12/2005

Annotazioni**4 Caratteristiche del Rifiuto**

Denominazione / Descrizione del rifiuto ceneri di zinco

CODICE EUROPEO RIFIUTI	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N.COLLI/CONTENITORI
11.05.02	1 Solido pulverulento		2

5 Destinazione del Rifiuto

[] Recupero [x] Smaltimento D15

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 Quantità

[x] Kg. 100

Lordo

[] Litri

Tara

[] Peso da verificarsi a destino

7 Percorso**8 Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID**

[SI] [~~NO~~]

9 Firma

Firma del Produttore / Detentore

Firma del Trasportatore

10 Modalità e Mezzo di Trasporto

Targa automezzo AB1234

Targa rimorchio

Cognome e Nome Conducente PIETRO GERMI

Data e Ora Inizio Trasporto 22/05/2007 13:59